

## TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

L'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce l'obbligatorietà della tenuta dei libri sociali per gli Ets.

Questa previsione è una novità introdotta dal Codice del Terzo Settore, perché in precedenza non vi era un obbligo scritto relativo alla tenuta dei libri che descrivono la vita associativa; nei fatti si consigliava di predisporre i libri sociali, ma non era contemplato un obbligo scritto nei confronti degli ETS.

Quali sono i libri sociali obbligatori?

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dall'organo di amministrazione, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi sociali se previsti).

Inoltre, il comma 3 dell'art. 15 stabilisce che tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

## **OBBLIGATORIETÀ REGISTRO VOLONTARI E OBBLIGO ASSICURATIVO**

Il D.Lgs. n. 117/2017 all'art. 17 definisce la figura del "Volontario" e individua le caratteristiche essenziali per essere volontario.

Gli Ets che si avvalgono dei volontari devono rispettare i seguenti obblighi:

- predisporre un registro in cui iscrivere i volontari;
- assicurare i volontari contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'obbligatorietà delle assicurazioni per gli Ets è regolata dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) il quale stabilisce che gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari, comprese le Odv, hanno l'obbligo di assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Peraltro, il comma 2 dell'art. 18 prevede che i "meccanismi" assicurativi siano individuati con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che verrà emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, ad oggi, non è stato ancora promulgato.

In attesa del decreto che disciplinerà le procedure relative alle polizze assicurative, si ritiene di continuare a utilizzare le linee guida di cui al D.M. 14 febbraio 1992 che regola l'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.

## EROGAZIONI LIBERALI

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il regime di deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali disposte a favore di Ets; in questa fase transitoria i benefici si applicheranno alle Odv iscritte ai registri di cui alla Legge n. 266/1991, Onlus iscritte negli appositi registri e Aps iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000.

L'art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 regola il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni a favore delle persone fisiche, società ed enti che intendono sostenere l'attività degli Ets attraverso erogazioni liberali.

In particolare, per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore delle Odv iscritte, il comma 1 dell'art. 83 prevede **per le persone fisiche** una detrazione IRPEF del 35% del valore erogato in denaro, che diminuisce al 30% per le APS e Onlus iscritte, per un importo non superiore a € 30.000,00 in ogni periodo d'imposta, mentre per le liberalità in natura la detrazione sarà pari al 30% degli oneri sostenuti.

Il 2 comma prevede sia **per le persone fisiche che per le società e gli enti** una deduzione dal reddito complessivo netto del 10% di quanto dichiarato; tale deduzione vale per le erogazioni effettuate in denaro e in natura.

Per quanto riguarda le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche, uffici postali o altri sistemi che garantiscono la tracciabilità.

Per quanto riguarda le erogazioni in natura, il comma 3 stabilisce che l'individuazione delle tipologie di beni che danno diritto alla detrazione e le modalità di valorizzazione della liberalità effettuata siano individuate con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; ad oggi si è in attesa dell'emanazione di tale decreto.

Si specifica che i regimi di deduzioni e detrazioni non sono cumulabili né tra loro né con altre analoghe agevolazioni.

Il CSVAA ha predisposto un modello di ricevuta per erogazioni liberali che le associazioni possono richiedere contattando telefonicamente (uffici di Alessandria 0131/250389; uffici di Asti 0141/321897) il Centro o inviando una e-mail ([al@csvastialessandria.it](mailto:al@csvastialessandria.it); [at@csvastialessandria.it](mailto:at@csvastialessandria.it))



centro servizi volontariato  
Asti e Alessandria

## RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE

Si ricorda alle Associazioni che percepiscono il contributo 5 per mille che tutti gli anni devono rendicontare l'importo ricevuto utilizzando il modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo adempimento sarà ancora più importante a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 111/2017 (Revisione della disciplina del 5 per mille).

Infatti, a partire dai contributi riferiti all'esercizio finanziario 2018, tutti i beneficiari del 5 per mille avranno l'obbligo di redigere un rendiconto entro un anno dalla ricezione del contributo e di trasmetterlo nei successivi 30 giorni all'amministrazione erogatrice unitamente alla relazione illustrativa; l'obbligo della trasmissione si pone per tutti e non solo, come avviene oggi, per i soggetti che hanno percepito un importo pari o superiore al € 20.000.

Inoltre, sempre entro 30 giorni dalla scadenza del termine per redigere il rendiconto, i beneficiari dovranno pubblicare sul proprio sito internet gli importi percepiti e il rendiconto, dandone notizia all'amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.

Si specifica, peraltro, che il nuovo modello di rendiconto non è ancora stato pubblicato.